

		 M.I.U.R. - U.S.R. SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Second. di 1° grado Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/22804 - ☎ Fax 0941/240719 Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 E-mail meic848005@istruzione.it – Pec meic848005@pec.istruzione.it	
--	--	---	--

Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi degli art.40 e 33 D.I. 44/2001, recepito dal D.A. 895/01

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO l'art.10 del T.U.16/4/94, n.297;
- VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n.275;
- VISTO l'art. 7 comma 6 Decreto Leg.vo n. 165/2001, integrato dall'art. 32 del DL n. 223/2006;
- Convertito nella legge n. 248/2006;
- VISTO l'art. 3 comma 76 Legge 244/2007, Legge Finanziaria 2008;
- VISTO l'art. 33, comma 2°, lettera G, del decreto assessoriale n.895/01, che affida al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO l'art.40 del Decreto assessoriale n. 895 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

EMANA

Il seguente regolamento che va a sostituire parte integrante del regolamento d'istituto.

Art.1 –Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel programma annuale.

Art.2 – Condizioni per la stipula dei contratti

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 33 del D.A. 895/1, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per la mancanza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro.

Art.3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente scolastico sulla base del P.O.F. del Piano Integrato e di quanto deliberato nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola;
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.
Per ciascun contratto dovrà essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto;
 - l'eventuale corrispettivo proposto per la prestazione.
3. Nel caso in cui il contratto sia inferiore a 4.000,00 il Dirigente Scolastico potrà derogare rispetto a quanto previsto dal seguente articolo e procedere mediante incarico diretto.

Art. 4 – Individuazione dei contraenti

- Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
- La valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la commissione tecnica.
- La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando un elenco.
- I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione comparativa.
- La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare:
 - titoli culturali;
 - esperienze professionali;
 - pubblicazioni.
- Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 1. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 2. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 3. eventuali precedenti esperienze didattiche.

E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità, senza ricorrere alle procedure sopra indicate, fatto salvo le procedure di selezione per gli esperti PON.

Inoltre, poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.

Art. 5 – Determinazione del compenso

1. Per i progetti PON (Piano Integrato) i compensi per il personale interno saranno quelli previsti nelle linee guida emanate dall'autorità di gestione, per il personale esterno saranno quelli inseriti in piattaforma nella fase di presentazione del progetto.
2. I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche rivolte agli alunni, o di azioni **formative** rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti:
 - per attività di docenza da € 35,00 fino a 60,00 €;
 - per attività di progettazione e consulenza (come progettisti e collaudatori per i progetti Pon FESR) fino a 35,00 €;
 - Per attività di coordinamento/tutor fino a € 35,00.

Per particolari prestazioni, possono essere previsti compensi forfetari.

3. Nel caso di personale esterno all'amministrazione scolastica, in relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità nella comparazione delle offerte ricevute.

Art. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:
 - L'oggetto della prestazione;
 - I termini di inizio e di conclusione della prestazione;

- Il corrispettivo della prestazione, indicato al netto dell'IVA se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico dell'amministrazione;
 - Le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - Le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
2. I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.
 3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt.2222 e seguenti del C.C.
 4. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
 5. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165..
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D. L.vo n.165/2001.